



**Comune di Ronchis**  
Provincia di Udine

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

**OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU). Determinazione misura delle aliquote e delle detrazioni di imposta per l'anno 2013.**

L'anno 2013, il giorno 02 del mese di Settembre alle ore 18:00 nella sala consiliare si è riunita la Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Biasutti Vanni	Sindaco	Presente
Casasola Andrea	Consigliere	Presente
Michelutto Manfredi	Consigliere	Presente
Galetti Davide	Consigliere	Presente
Gani Angelico	Consigliere	Presente
Colautto Daniele	Consigliere	Presente
Castellarin Daniele	Consigliere	Presente
Gigante Claudio	Consigliere	Assente
Concina Renzo	Consigliere	Presente
Bertoia Danilo	Consigliere	Presente
Bidin Simone	Consigliere	Presente
Pittacolo Patrizio	Consigliere	Presente
Barei Paola	Consigliere	Presente

Partecipa il Segretario Comunale Francesca Finco.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Vanni Biasutti nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

## *Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario*

Richiamati:

- l'art. 44, comma 1, della Legge Regionale 9 gennaio 2006, n. 1, recante "Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia", come sostituito dall'art. 11, comma 20, della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 24, il quale stabilisce che "Gli enti deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo entro il 31 dicembre e, comunque, non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del bilancio annuale e pluriennale della Regione";
- l'art. 14, comma 29, della Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 27, secondo cui, in via straordinaria, per l'anno 2013 i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di previsione entro sessanta giorni dall'approvazione della Deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6 del medesimo articolo 14, relativa al concorso di ogni singolo ente al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica;
- la deliberazione della Giunta regionale di cui al punto precedente, approvata il 18 aprile 2013, che fissa il termine per l'approvazione dei bilanci per i comuni e le province al 17 giugno 2013;
- l'art. 14, comma 29, della citata L.R. 27/2012, che stabilisce la possibilità di differire ulteriormente il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze;
- il Decreto Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, delegato alla protezione civile e alla polizia locale e sicurezza n. 1159 del 20 maggio 2013, con il quale è prorogato al 31 luglio 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni e delle Province della Regione Friuli Venezia Giulia;
- il Decreto Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, delegato alla protezione civile e alla polizia locale e sicurezza n. 1677 del 15 luglio 2013 con il quale è ulteriormente prorogato al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni e delle Province della Regione Friuli Venezia Giulia;

Visto il co. 381, dell'art. 1, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dal co. 4quater, lett. b), dell'art. 10, del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64/2013 che fissa al 30 settembre 2013, il termine statale per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

Visto:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448/2001, il quale dispone che "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1<sup>o</sup> gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 (finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1<sup>o</sup> gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Richiamato l'art. 193, co. 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e smi, come modificato dall'art. 1, co. 444, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, co. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1<sup>o</sup> gennaio 2013 l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre di ogni anno;

Visto ancora i commi 31 e 32 dell'art. 14, della L.R. n. 27/2012 i quali prevedono che:

- co. 31: Gli enti locali del Friuli V.G. adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio. I provvedimenti di cui al precedente periodo hanno effetto dell'esercizio successivo se:
  - a) deliberati dopo l'approvazione del bilancio
  - b) deliberati prima dell'approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali per l'approvazione del bilancio

- co. 32: Gli enti locali del Friuli V.G. possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio e comunque non oltre la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio, limitatamente:

- a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato
- b) ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità applicative del tributo o della tariffa

Premesso che l'art. 13, co. 1, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto l'istituzione anticipata, in via sperimentale, dell'imposta municipale propria, a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione dell'imposta a regime dal 2015;

Visto il D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale", ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;

Dato atto che l'IMU, a partire dall'anno 2012, sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili (art. 8, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);

Visto anche:

- il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), al quale il sopra richiamato D.L. 201/2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;
- il D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ed in particolare gli articoli 52 e 59, limitatamente alle disposizioni non oggetto di abrogazione da parte del D.L. 201/2011;

Considerato che ai sensi dell'art. 9, co. 1, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario; per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;

Considerato che:

- il presupposto dell'imposta municipale propria (IMU) è il possesso di fabbricati, di aree edificabili e di terreni agricoli, ivi compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze (art. 13, co. 2, d.l. n. 201/2011 e smi);
- l'art. 13, commi 3, 4 e 5 del d.l. n. 201/2011 e smi, dettano le regole per la determinazione della base imponibile e individua i moltiplicatori da applicare alla rendita catastale e al reddito dominicale;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; la detrazione spetta proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 e smi);
- solo per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di € 200,00 è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo della detrazione per i figli non può superare € 400,00 al netto della detrazione di base (art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011 e smi);
- sempre ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 e smi, la detrazione di € 200,00 si applica alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari - Ater); sia l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze che la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'art. 6, comma 3-bis, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale);
- i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata (art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011 e smi);

Visto ancora l'art. 9, co. 8, del D.Lgs. n. 23/2011, che individua le ipotesi di esenzione dall'imposta municipale propria richiamando anche il disposto dell'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 30 dicembre 1992, n. 504 e smi;

Rilevato che tra le innovazioni apportate dal decreto n. 201/2011 e smi, viene reintrodotta l'imposizione dell'abitazione principale, intesa "quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente", comprese le pertinenze della stessa, intese "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto urbano unitamente all'unità ad uso abitativo";

Visto l'art. 1, co. 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), il quale prevede che, al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014:

- è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13;
- è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
- i comuni possono aumentare sino 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Atteso che, come previsto all'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni con Legge 214/2011, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

Visto il comma 7, del medesimo art. 13 del D.L. 201/2011, con il quale viene fissata l'aliquota allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le pertinenze, dando la possibilità ai comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;

Visto anche il successivo comma 8, dell'art. 13 del D.L. 201/2011, con il quale viene fissata l'aliquota allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Vista la risoluzione n. 5/DF del 28 marzo 2013, prot. 5534, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, Ufficio XIII, avente ad oggetto "Imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Modifiche recate dall'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Quesiti in materia di pubblicazione delle deliberazioni concernenti le aliquote, di pagamento della prima rata dell'imposta e di assegnazione della casa coniugale";

Ritenuto di procedere, al fine di garantire gli equilibri di bilancio, alla determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2013, secondo le disposizioni previste dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 8 del 18 febbraio 2008, con la quale è stato approvato il regolamento comunale per la determinazione dei tassi di interesse sui tributi locali;

Ritenuto che il sopraccitato regolamento sia compatibile con la normativa in argomento e, pertanto applicabile anche all'imposta municipale propria di cui al presente atto;

Richiamata anche la L. 27 dicembre 2006, n. 296 ed in particolare l'articolo 1, comma 168, il quale dispone che: *"Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall'articolo 25 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino alla concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non effettuati i rimborsi. In caso in inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002"*;

Ritenuto in questa sede, di fissare in 12,00 euro l'importo annuo fino a concorrenza del quale il versamento non è dovuto e non sono effettuati i rimborsi da parte del comune; l'importo non deve intendersi come franchigia;

Dato atto ancora che, nelle more di approvazione del nuovo regolamento in materia di imposta municipale propria, trovano applicazione i valori venali delle aree fabbricabili, così come già deliberati ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, con atto consiliare n. 4 del 31/01/2011;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 13bis, del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214, così come sostituito dall'art. 10, comma 4, lett. b) del decreto-legge 08/04/2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, co. 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per le attività produttive, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

- ai sensi dell'art. 2 del citato decreto n. 54/2013, la riforma di cui all'articolo 1 dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo; in caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili di cui al medesimo articolo 1 è fissato al 16 settembre 2013;

- in relazione alle disposizioni sopra richiamate, il gettito IMU ipotizzato per l'esercizio 2013 potrà subire scostamenti anche sostanziali;

Visti:

- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e succ. mod. ed int.;

- il D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 e succ. mod. ed int.;

- il D. L. 06/12/2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;

- il D. Lgs. 30/12/1992 n. 504 e succ. mod. ed int., per le parti espressamente previste in materia di IMU;

- l'art. 1, co. 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 (legge di stabilità 2013);

- il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;

- il decreto-legge 08/04/2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

- la L.R. 31/12/2012 n. 27;

- lo Statuto Comunale;

Acquisito:

- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 co. 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, reso dal responsabile del servizio finanziario;

- il parere favorevole di cui all'art. 97, co. 2 del D.Lgs. 267/00 espresso dal segretario comunale;

Visto l'art. 42, co. 2, lett. f), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni in combinato disposto con l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;

Richiamato l'art. 172, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e smi;

## **PROPONE**

1. Di approvare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2013.
2. Di determinare nella misura dello 0,76 per cento l'aliquota base dell'imposta municipale propria da applicare agli immobili aventi le caratteristiche dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree edificabili.
3. Di determinare nella misura dello 0,4 per cento l'aliquota ridotta dell'imposta municipale propria da applicare alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, secondo la definizione datane dall'art. 13, co. 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214.
4. Di dare atto che tale aliquota, pari allo 0,4 per cento, si estende *ex lege* anche alle fattispecie di cui all'art. 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
5. Di considerare inoltre - intesa quale disposizione di natura regolamentare -, direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata (soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
6. Di determinare, come disposto all'art. 13, co. 10 del D.L. n. 201/2011, la detrazione d'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per le relative pertinenze nella misura di euro 200,00 maggiorabile di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con il limite massimo di euro 400,00 al netto della detrazione di base.
7. Di dare atto che la detrazione di cui al punto 6) si applica *ex lege* anche alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, alle fattispecie di cui all'art. 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e si dispone l'applicazione, intesa quale disposizione di natura regolamentare, anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
8. Di determinare nella misura dello 0,2 per cento l'aliquota ridotta dell'imposta municipale propria da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
9. Di dare atto che per l'anno 2013, nelle more di approvazione del nuovo regolamento in materia di imposta municipale propria, trovano applicazione i valori venali delle aree fabbricabili, così come già deliberati ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, con atto consiliare n. 4 del 31/01/2011.
10. Di fissare in € 12,00 l'importo annuo fino a concorrenza del quale il versamento non è dovuto e non sono effettuati i rimborsi da parte del Comune; l'importo indicato non deve intendersi come franchigia.
11. Di dare atto che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'articolo 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214.
12. Di dare atto che il regolamento comunale per la determinazione dei tassi di interesse sui tributi locali, approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 18/02/2008, trova applicazione anche in materia di imposta municipale propria.
13. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 13, comma 13bis, del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214, così come sostituito dall'art. 10, comma 4, lett. b) del decreto-legge 08/04/2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

***Parere del Responsabile del Servizio Economico Finanziario***

Ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Ronchis, 14/08/2013

Il Responsabile del  
Servizio Economico Finanziario  
f.to Venuto Patrizia

***Visto di conformità all'ordinamento giuridico***

Il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97 c. 2 del D. Lgs. 267/2000 attesta, in relazione al presente atto, la conformità dell'azione amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti.

Ronchis, li 05/08/2013

Il Segretario Comunale  
f.to Francesca Finco

***Parere di regolarità contabile***

Ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Ronchis, 14/08/2013

Il Responsabile del  
Servizio Economico Finanziario  
f.to Venuto Patrizia

## ***Il Consiglio Comunale***

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Udito l'intervento del cons. Bertioia: "Avevamo chiesto l'agevolazione per le abitazioni date in uso ai parenti di primo grado, ma tale richiesta non è stata accolta";

Visti i pareri sulla suddetta proposta, ai sensi del D. Lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione palese espressa per alzata di mano:

Presenti	n. 12
Assenti	n. 1
Votanti	n. 12
Voti favorevoli	n. 8
Voti contrari	n. 4 (Bertioia, Bidin, Pittacolo, Barei)
Astenuti	n. 0

### ***DELIBERA***

Di approvare la proposta di cui sopra, che si intende integralmente richiamata.

^^

Con separata votazione (voti favorevoli 8, contrari 4: Bertioia, Bidin, Pittacolo, Barei, astenuti nessuno su presenti e votanti n. 12 consiglieri):

### ***DELIBERA***

di dichiarare il presente atto, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, c. 19 della L.R. 21/03, come sostituito dall'art. 17 c. 12 della L.R. 17/2004, stante l'urgenza di provvedervi in merito.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
f.to Vanni Biasutti

Il Segretario Comunale  
f.to Francesca Finco

---

***Certificato di Pubblicazione***

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 06/09/2013 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 21/09/2013.

Ronchis, lì 06/09/2013

Il Responsabile della Pubblicazione  
f.to Luigia Sbaiz

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 06/09/2013 al 21/09/2013.

Ronchis, lì 22/09/2013

Il Responsabile della Pubblicazione  
f.to Luigia Sbaiz

---

***Comunicazione ai Capigruppo***

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 06/09/2013.

---

***Attestato di Esecutività***

Il provvedimento diventa esecutivo dal 02/09/2013.

Art. 1, c. 19, della L.R. 21/2003, come sostituito dall'art. 17, c. 2, della L.R. 17/2004 – deliberazione non soggetta a controllo.

Il Responsabile dell'Esecutività  
f.to Luigia Sbaiz

---

Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.

Ronchis, lì 03/09/2013

Il Responsabile  
Luigia Sbaiz